



Comune di Bissone

Azienda Municipale Acqua Potabile

Regolamento per la distribuzione dell'acqua

I

Norme generali

Art.	1 Costituzione	pagina 1
Art.	2 Compiti dell'Azienda	pagina 1
Art.	3 Definizione del regolamento	pagina 1
Art.	4 Organizzazione	pagina 1
Art.	5 Competenze del Cons. Com.	pagina 1
Art.	6 Competenze del Municipio	pagina 2
Art.	7 Commissione dell'Azienda	pagina 2
Art.	8 Obbligo di prelievo	pagina 2

II

Erogazione e qualità dell'acqua

Art.	9 Modo di erogazione	pagina 3
Art.	10 Uso dell'acqua	pagina 3
Art.	11 Forniture speciali	pagina 3
Art.	12 Trattamento chimico	pagina 3
Art.	13 Pressione e proprietà (qualità)	pagina 3
Art.	14 Limitazione della fornitura	pagina 3
Art.	15 Domanda di allacciamento	pagina 4
Art.	16 Responsabilità dell'abbonato	pagina 4
Art.	17 Prelievo abusivo	pagina 4
Art.	18 Fornitura temporanea di acqua per cantieri	pagina 4
Art.	19 Disdetta dell'abbonato	pagina 5
Art.	20 Fornitura d'acqua per scopi speciali	pagina 5
Art.	21 Prelievi di punta anormali e piscine	pagina 5

III

Rete di distribuzione

Art.	22 Definizione	pagina 5
Art.	23 Ampliamento della rete	pagina 6
Art.	24 Installazione	pagina 6
Art.	25 Idranti	pagina 6
Art.	26 Utilizzazione dei sedimi privati	pagina 6

IV

Allacciamenti

Art.	27 Definizione	pagina 6
Art.	28 Installazioni	pagina 7
Art.	29 Condizioni tecniche	pagina 7
Art.	30 Esecuzione	pagina 7
Art.	31 Acquisizione dei diritti di passo	pagina 7
Art.	32 Proprietà dell'allacciamento	pagina 7
Art.	33 Manutenzione e riparazione	pagina 8
Art.	34 Messa fuori servizio	pagina 8

V**Installazioni interne degli stabili**

Art.	35 Installazioni	pagina 8
Art.	36 Collaudo	pagina 8
Art.	37 Controlli	pagina 8
Art.	38 Prescrizioni tecniche	pagina 9
Art.	39 Manutenzione	pagina 9
Art.	40 Impianto di trattamento dell'acqua	pagina 9
Art.	41 Pericoli di gelo	pagina 9

VI**Contatori**

Art.	42 Contatore	pagina 9
Art.	43 Ubicazione	pagina 9
Art.	44 Responsabilità	pagina 10
Art.	45 Prescrizioni tecniche	pagina 10
Art.	46 Misurazione	pagina 10
Art.	47 Disfunzioni	pagina 10
Art.	48 Contatori supplementari	pagina 10

VII**Finanziamento**

Art.	49 Autonomia finanziaria	pagina 10
Art.	50 Tasse di allacciamento	pagina 11
Art.	51 Determinazione delle tasse di utilizzazione	pagina 11
Art.	52 Casi particolari	pagina 12
Art.	53 Tassa per usi pubblici comunali	pagina 13

VIII**Disposizioni finali**

Art.	54 Infrazioni alle disposizioni	pagina 13
Art.	55 Ricorso	pagina 13
Art.	56 Entrata in vigore	pagina 13

I NORME GENERALI

- Art. 1
Costituzione
- L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della legge sulla, municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.
L'Azienda dell'acqua potabile comunale è gestita ed amministrata dal Municipio tramite la sua commissione.
- Art. 2
Compiti dell'Azienda
- L'Azienda fornisce all'utenza nei limiti delle disponibilità l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.
- Si potrà concedere l'uso dell'acqua potabile privata a quelle proprietà che possiedono già una sorgente ed installazione propria, su presentazione d'un certificato di analisi del Laboratorio cantonale d'Igiene dal quale risulti che l'acqua è igienica e potabile.
- La sua qualità deve soddisfare i requisiti del manuale Svizzero delle derrate alimentari.
- Art. 3
Definizione del regolamento
- Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi acquirenti denominati in seguito abbonati.
- Art. 4
Organizzazione
- Gli organi dell'Azienda sono:
1. il Consiglio comunale
 2. il Municipio
 3. la Commissione dell'Azienda
 4. la Commissione di Revisione, funge da commissione di revisione la Commissione della Gestione
- Art. 5
Competenze del Consiglio Comunale
- Il Consiglio comunale:
1. approva i regolamenti dell'Azienda, le sue modifiche e le tariffe;
 2. esamina e approva il conto di gestione preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
 3. decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
 4. autorizza il Municipio a stare in causa;
 5. stabilisce gli emolumenti degli impiegati.

Art. 6
Competenze del
Municipio

Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda e risponde di fronte a terzi ed in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda tramite la sua commissione, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Inoltre

1. presenta al Consiglio Comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere;
3. propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
4. allestisce le tariffe di sua competenza;
5. può emanare delle direttive per gli installatori concessionari;
6. nomina il personale necessario (amministrativo, di sorveglianza e tecnico);
7. delibera sugli appalti per le costruzioni e forniture su proposta della Commissione Amministrativa; le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto;
8. ratifica i contratti d'abbonamento;
9. approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
10. approva le "notifiche" per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;
11. dispone per la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture. Di regola la lettura deve essere eseguita a periodi regolari, una volta all'anno;
12. nomina ogni 4 anni la Commissione dell'Azienda composta da 5 membri. Fungerà da presidente il Capo Dicastero Azienda Acqua Potabile;
13. provvede alla tenuta a giorno del catasto delle condotte e degli allacciamenti.

Art. 7
Commissione
dell'Azienda

La Commissione collabora con il Municipio alla gestione, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura dell'acqua potabile;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda;
- allestisce i conti preventivi e consuntivi dell'Azienda.

Art. 8
Obbligo di
prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

II EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

- Art. 9
Modo di erogazione
- L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:
- a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per gli altri servizi pubblici;
 - b) deflusso misurato: per usi domestici, aziende agricole, industriali, e commerciali, per cantieri edili, per l'erogazione di aree private e per gli edifici pubblici.
- Art. 10
Uso dell'acqua
- È fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto d'abbonamento. È ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.
- Art. 11
Forniture speciali
- Entro i limiti del presente regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.
- Art. 12
Trattamento chimico
- L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio Cantonale d'Igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico. Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.
- Art. 13
Pressione e proprietà (qualità)
- In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete.
L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura e alla regolarità della pressione dell'acqua.
- Art. 14
Limitazione della fornitura
- Gli organi dell'Azienda possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
- forza maggiore
 - disturbi d'esercizio
 - carenza d'acqua
 - lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni.
Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti richiamando loro il divieto di lasciare collegati ai rubinetti pescanti in acque impure, per evitare aspirazioni di impurità nelle condotte.

Art. 15
Domanda di
Allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'autorizzazione viene concessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda, corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.

Art. 16
Responsabilità
dell'abbonato

L'abbonato risponde, nei confronti dell'Azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

L'abbonato è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 17
Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 18
Fornitura
temporanea di
acqua per
cantieri

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 19
Disdetta
abbonato

L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con un mese di anticipo.
L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 20
Fornitura
acqua per
casi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione e per l'uso industriale necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.
Le piscine devono comunque essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua.

Art. 21
Prelievi di
punta anormali
e piscine

La fornitura d'acqua ed abbonati con notevole consumo oppure elevate punte di consumo, come le industrie e le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta.

Il riempimento e lo svuotamento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di impianti speciali è soggetto ad una tassa d'abbonamento.

III RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 22
Definizione

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

In casi speciali le condotte possono essere posate su fondo privato.
In tal caso il proprietario del fondo è tenuto a tollerare la posa di dette condotte.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le tubazioni di allacciamento. Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 23 Ampliamento della rete	L'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua al di fuori della zona edificabile. Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono venire accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.
Art. 24 Installazione	L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte di distribuzione. Essi sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera (SSIGA).
Art. 25 Idranti	L'Azienda deve provvedere alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. L'Azienda dell'acquedotto assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche. La spese per la posa e la manutenzione degli idranti è a carico del Comune.
Art. 26 Utilizzazione dei sedimi privati	Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario. In casi speciali l'Azienda farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore e a sue spese al registro fondiario.

IV ALLACCIAMENTO

Art. 27 Definizione	L'allacciamento è la tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata o pubblica.
------------------------	--

Art. 28
Installazioni

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda. Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento.

In casi eccezionali (case a schiera) L'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Art. 29
Condizioni
tecniche

Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca d'entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.

Art. 30
Esecuzione

L'Azienda esegue a spese dell'utente le diramazioni della condotta comunale fino alla saracinesca d'entrata, e ne assume in seguito la manutenzione per la parte posata su suolo pubblico.

L'esecuzione della tubazione d'allacciamento dalla saracinesca d'entrata fino al contatore, è sempre eseguita dall'Azienda a carico dell'abbonato.

Previo collaudo, la Direzione dell'Azienda concederà l'immissione d'acqua solo per gli impianti eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e precisazioni emanate dall'Azienda o nella concessione dell'allacciamento.

La manutenzione delle installazioni a partire dalla saracinesca d'entrata fino al contatore sono di competenza dell'Azienda, a carico dell'abbonato.

Fa eccezione all'ultimo paragrafo la manutenzione delle tubazioni d'allacciamento posate su strade aperte al pubblico transito, che è a carico dell'Azienda.

Valgono in particolare le prescrizioni d'acqua (SSIGA).

Art. 31
Acquisizione dei
diritti di passo

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare.

La concessione all'allacciamento verrà rilasciata dall'Azienda dopo espletamento di queste formalità.

Art. 32
Proprietà dell'
allacciamento

La tratta di tubazione di allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà dell'Azienda.

Le tratte di allacciamento sull'area privata fino ai contatori che servono le singole proprietà rimangono di proprietà privata.

Art. 33
Manutenzione e
riparazione

L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.
In caso di comprovato ritardo saranno applicate le penalità previste dal presente regolamento.
L'acqua perduta sarà fatturata secondo valutazione dell'Azienda.

Art. 34
Messa fuori
esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione della tubazione della condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

V

INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 35
Installazioni

L'abbonato deve eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne (per installazioni interne si intendono le diramazioni eseguite a valle del contatore). Tali installazioni possono venire eseguite solo da installatori idraulici debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa (Attestato federale di capacità professionale o altro titolo equivalente).

Per l'esecuzione e la manutenzione delle installazioni interne deve attenersi alle norme SSIGA.
Le spese per tali lavori sono a carico dell'abbonato.

Art. 36
Collaudo

L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 37
Controlli

L'Azienda deve aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine fissato.

Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

- Art. 38
Prescrizioni
tecniche
- Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.
- È prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.
- Per gli allacciamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, se ne fossero sprovvisti, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che verrà fissato dall'Azienda di volta in volta.
- Art. 39
Manutenzione
- Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.
- Art. 40
Impianti di
trattamento
dell'acqua
- Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio Federale di Sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale d'Igiene. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella condotta di distribuzione.
- Art. 41
Pericolo di gelo
- Gli apparecchi e le tubazioni esposte al pericolo di gelo devono venir messi fuori uso e vuotati.
- L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

VI CONTATORI

- Art. 42
Contatore
- La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori adeguati.
- L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà assoluta e ne cura la manutenzione, di regola provvede alla lettura una volta all'anno.
- Art. 43
Ubicazione
- L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Il contatore deve essere posato di regola all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo ed in luogo facilmente accessibile.

In via eccezionale, l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in un pozzetto predisposto all'uso e protetto dal gelo.

Art. 44
Responsabilità

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.
Egli non deve apportare o fare modifiche al contatore.

Art. 45
Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.
Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 46
Misurazione

L'Azienda procede alla revisione periodica del contatore a sue spese.
Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza di +/- 5% le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 47
Disfunzioni

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.

Art. 48
Contatori Supplementari

Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

VII FINANZIAMENTO

Art. 49
Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio degli impianti devono essere per principio finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese preventivate sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse di allacciamento
- tariffe di utilizzazione
- sussidi ufficiali, cantonali e comunali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di migliona)
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
- fatturazione di prestazioni speciali fornite a terzi
- fatturazione di prestazioni speciali al Comune

In caso di disavanzo o eccedenza di esercizio il Municipio ne terrà conto nella fissazione delle tasse per gli anni successivi.

Art. 50
Tasse di
allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e alle relative installazioni è prelevata una tassa di allacciamento unica.

La tassa di allacciamento per nuove costruzioni corrisponde al 10‰ (dieci per mille) del valore di stima ufficiale della costruzione, ritenuto un minimo di Fr. 1'000.--.

La tassa minima di Fr. 1'000.-- è prelevata anticipatamente, il conguaglio alla crescita in giudicato della stima ufficiale.

Per lavori di ampliamento, riattazione e ristrutturazione che comportano un aumento della superficie utilizzabile lorda è dovuta una tassa da Fr. 20.-- a Fr. 40.-- per ogni mq di aumento di detta superficie. In questi casi non è applicabile la tassa minima di cui al precedente capoverso.

Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

La fattura dell'Azienda Comunale Acqua Potabile è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 della Legge esecuzione e fallimenti (LEF).

Art. 51 ¹⁾
Determinazione
delle tasse di
utilizzazione

Le tasse di utilizzazione si suddividono in tassa fissa, tassa di consumo, tassa speciale sulle piscine e tassa di noleggio contatore.

Il Municipio è l'autorità competente per determinare e applicare le relative tariffe. Esso fissa le singole tariffe mediante ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi previsti nel presente articolo, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) Il provento complessivo della tassa fissa deve essere approssimativamente uguale al provento complessivo della tassa di consumo. È ammessa una differenza massima del 20%.

¹⁾ Modifica art. 51 a), b) e c) dal 1.1.98 (Ris. C.C. 8.9.1997 - SEL 21.1.1998)

- b) La tariffa per la tassa fissa annua è stabilita in per mille del valore di stima ufficiale complessivo delle costruzioni su un medesimo fondo e segnatamente:

	minimo	massimo
- residenze	0.50/oo	1.00/oo
- terreni non edificabili, ma allacciati	0.20/oo	0.50/oo

Per il calcolo della tassa fissa fa stato il valore di stima ufficiale in vigore al momento dell'emissione della relativa bolletta.

- c) La tariffa per la tassa annua di consumo è stabilita in fr. per metro cubo (mc) di acqua consumata (misura al contatore) considerata una franchigia in mc, e segnatamente:

	minimo	massimo	franchigia
- residenze e terreni non edificabili ma allacciati	Fr. 0.60	1.30	50.-- mc

- d) La tassa annua speciale sulle piscine è stabilita fra un minimo di Fr. 1.-- e un massimo di Fr. 3.-- per metro cubo (mc) di capienza.

- e) La tassa annua di noleggio del contatore (tutte le misure) è stabilita fra un minimo di Fr. 20.-- a un massimo di Fr. 100.--.

- f) La tassa di collaudo (a carico dell'abbonato) è fissata in ragione di Fr. 100.-- per abitazione.

- g) Per ogni diffida di pagamento l'Azienda preleva una tassa stabilita fra un minimo di Fr. 20.-- e un massimo di Fr. 30.--.

La fatturazione delle tasse summenzionate (emissione delle bollette) avviene di regola secondo le modalità seguenti:

- tassa fissa, tassa speciale sulle piscine e tassa di noleggio contatore	nel corso del mese di contatore aprile di ogni anno
- tassa di consumo:	nel corso del mese di ottobre di ogni anno
- tassa di collaudo:	al momento del collaudo

Art. 52
Casi particolari

Per i cantieri e per l'uso temporaneo dell'acqua verrà prelevata una tassa di allacciamento di Fr. 100.--, oltre alla fatturazione del relativo consumo (minimo Fr. 50.--).

Installazione del contatore a carico del richiedente.

Art. 53
Tassa per usi
pubblici
comunali

Per gli usi pubblici comunali di Bissone sarà dovuta all'Azienda una tassa annua forfettaria da stabilirsi annualmente dal Municipio, che terrà valutativamente conto dell'importanza del consumo, in ogni caso entro i limiti di cui agli articoli 49 e segg. del presente regolamento.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54
Infrazioni alle
disposizioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con la multa fino a un massimo di Fr. 5'000.--.

È applicabile la legge cantonale di procedura per i delitti di competenza del pretore e delle contravvenzioni.

In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo comunque l'erogazione del minimo indispensabile per gli usi alimentari e igienici.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 55
Ricorsi

Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda può essere interposto reclamo presso il Dipartimento delle Istituzioni entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 56
Entrata in
vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento precedente.

Esso entra in vigore il 1. gennaio 1995 dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio nella seduta del 24 maggio 1994.

Il Sindaco:

Il Segretario:

Lic.rer.pol. Gianni Moresi

Franco Medolago

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.10.1994

Il Presidente:

Il Segretario:

Andrea Incertii

Franco Medolago

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega di competenza del Consiglio di Stato, il 22.05.1995.